



24.05.2024

---

# **Pacchetto di ordinanze nel settore ambientale, primavera 2024**

Rapporti sui risultati delle procedure di consultazione  
(dal 15 giugno al 6 ottobre 2023)

---

## Indice

1	Introduzione.....	3
2	Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla modifica dell'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim, RS 814.81) – Allegato 2.10 Prodotti refrigeranti .....	4
3	Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla modifica dell'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim, RS 814.81) – Allegato 2.15 Pile.....	12
4	Rapporto sui risultati delle procedure di consultazione concernenti la modifica dell'ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti; RS 814.680).....	19
5	Rapporto sui risultati della consultazione concernente l'ordinanza che adegua ordinanze in materia ambientale all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici del periodo programmatico 2025–2028.....	23
6	Allegato – Elenco dei partecipanti alle consultazioni.....	26

## 1 Introduzione

Il presente pacchetto di ordinanze concernenti il diritto ambientale comprende le modifiche o l'emanazione delle seguenti ordinanze:

- Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinante sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81)
- Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti; RS 814.680)
- Ordinanza che adegua ordinanze in materia ambientale all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici del periodo programmatico 2025–2028

Il 15 giugno 2023 il DATEC ha avviato la procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2024, che si è protratta fino al 6 ottobre 2023. Nel complesso 72 partecipanti hanno espresso un parere su una o più ordinanze.

L'Unione svizzera degli imprenditori (USI), l'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS), la SUVA et l'Unione dei trasporti pubblici hanno rinunciato esplicitamente a prendere posizione.

## **2 Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla modifica dell'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim, RS 814.81) – Allegato 2.10 Prodotti refrigeranti**

### **2.1 Situazione iniziale**

Dopo il respingimento dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) da parte del Popolo, nel quadro del suo programma d'azione per il rinnovamento dell'economia di mercato, il 30 giugno 1993 il Consiglio federale ha deciso, fra l'altro, di adeguare la legislazione svizzera in materia di prodotti chimici a quella dell'Unione europea (UE) per prevenire ostacoli tecnici al commercio e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute nell'utilizzazione di tali prodotti.

L'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) disciplina in 36 allegati l'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi, nello specifico attraverso restrizioni e divieti concernenti la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego.

La continua evoluzione della legislazione UE in materia di prodotti chimici rende necessario un adeguamento costante dell'ORRPChim. A tale riguardo è ora in corso una revisione del regolamento (UE) n. 517/2014 («regolamento europeo sul gas fluoro») che contiene disposizioni sui gas fluorurati a effetto serra e si pone l'obiettivo di ridurre gradualmente le emissioni di tali sostanze. La proposta congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa dell'ottobre 2023 prevede pertanto, accanto a un'ulteriore restrizione delle quote di importazione (che in Svizzera non esistono), anche un certo inasprimento delle norme riguardanti l'immissione in commercio di apparecchiature che funzionano con gas fluorurati a effetto serra (ad es. impianti di refrigerazione e pompe di calore). Con l'attuale revisione dell'allegato 2.10 ORRPChim concernente i prodotti refrigeranti stabili nell'aria, si intende garantire che in Svizzera vengano norme analoghe a quelle dell'UE, almeno sino alla fine del 2026. Le ulteriori disposizioni, che nell'UE entreranno progressivamente in vigore entro il 2035 (e che saranno rese note solo dopo la conclusione della procedura di consultazione relativa alla presente modifica dell'ordinanza), saranno oggetto di una prossima revisione dell'ORRPChim.

Inoltre, è necessario intervenire anche a causa degli impegni assunti dalla Svizzera nell'ambito di accordi internazionali, tra cui in particolare il Protocollo di Montreal (RS 0.814.021). Secondo il suo quinto emendamento (il cosiddetto «emendamento di Kigali»; RS 0.814.021.5), ratificato dalla Svizzera il 7 novembre 2018, gli Stati industrializzati ratificanti sono tenuti a ridurre entro il 2036 il consumo di idrofluorocarburi parzialmente alogenati (HFC) al 15 per cento del valore di partenza (consumo medio negli anni 2011–2013). Gli idrofluorocarburi parzialmente alogenati hanno un forte effetto serra e rappresentano la parte più cospicua dei prodotti refrigeranti stabili nell'aria. Gli inasprimenti sinora introdotti nell'allegato 2.10 ORRPChim (in particolare quelli entrati in vigore negli anni 2013, 2015 e 2020) hanno contribuito a ridurre il consumo di HFC del 30 per cento circa<sup>1</sup>. Anche l'esecuzione a livello cantonale, ad esempio nell'ambito della campagna nazionale di controllo del mercato 2019–2022 «Impianti con prodotti refrigeranti», contribuisce in misura significativa all'osservanza delle disposizioni. Sono tuttavia necessarie ulteriori misure per rispettare le prossime tappe di riduzione (2029, 2034 e 2036).

Infine, anche i più recenti sviluppi nello stato della tecnica suggeriscono un inasprimento della normativa. In particolare, le regolamentazioni vigenti si basano su uno stato della tecnica rilevato nel 2017 dopo aver sentito il settore. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha verificato lo stato attuale della tecnica con una consultazione del settore realizzata nell'estate

---

<sup>1</sup> Cfr. grafico nel sito [www.ufam.admin.ch](http://www.ufam.admin.ch) > Temi > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Disposizioni e procedure > Sostanze stabili nell'aria

e autunno del 2022, tuttavia i risultati ottenuti devono ancora essere confrontati con le disposizioni rese note di recente nell'UE e saranno integrati in una prossima revisione dell'ORRPChim.

In tale contesto, il progetto contiene adeguamenti delle prescrizioni esistenti come pure nuove prescrizioni sui prodotti refrigeranti stabili nell'aria.

Le modifiche previste delle prescrizioni concernenti i prodotti refrigeranti stabili nell'aria di cui all'allegato 2.10 ORRPChim consistono in un allineamento parziale alla legislazione dell'UE e in vari adeguamenti allo stato della tecnica. Le modifiche possono essere così riassunte:

- l'immissione sul mercato di apparecchi e impianti con prodotti refrigeranti stabili nell'aria è sottoposta a ulteriori restrizioni;
- per gli impianti con una capacità di 500 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalenti viene introdotto il requisito di un sistema di rilevazione delle perdite;
- la ricarica degli impianti con prodotti refrigeranti stabili nell'aria che presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 2500 è sottoposta a ulteriori restrizioni;
- i prodotti refrigeranti che vengono prelevati da un apparecchio o da un impianto e che non possono più essere ricaricati sono direttamente associati al diritto in materia di rifiuti.

## 2.2 Pareri pervenuti

Relativamente alle modifiche dell'allegato 2.10 ORRPChim sono pervenuti, nell'ambito della consultazione, complessivamente 47 pareri, tra cui quelli di 23 Cantoni, tre conferenze intercantionali o associazioni, una commissione federale, un partito politico, 13 associazioni economiche, mantello o di categoria e sei imprese.

## 2.3 Risultati della procedura di consultazione

### 2.3.1 Osservazioni generali

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA, un partito politico (PSS), due associazioni economiche (scienceindustries, swissmem), tre associazioni mantello (aeesuisse, USAM, USS) e cinque associazioni di categoria (SVK, suissetec, ICS, svujasep, GastroSuisse) sono sostanzialmente favorevoli al progetto nell'ottica della protezione del clima.

Una commissione nazionale (ComNBC) dichiara di non avere obiezioni alle modifiche proposte dal punto di vista della protezione della popolazione, degli animali e dell'ambiente dai rischi NBC (protezione NBC).

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA sono propensi in particolare al proposto inasprimento delle disposizioni relativi ai divieti di cui all'allegato 2.10 ORRPChim. Nell'ambito dell'attuazione autonoma del diritto comunitario le modifiche sono ritenute sostanzialmente necessarie per evitare ostacoli al commercio e continuare a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute nell'utilizzazione di prodotti chimici; tuttavia servono anche ad adempiere gli impegni assunti dalla Svizzera nel diritto internazionale, segnatamente il Protocollo di Montreal, e dovrebbero riflettere anche gli sviluppi più recenti nello stato della tecnica. Rimangono favorevoli alla rigorosa e parallela armonizzazione prevista della normativa svizzera con quella dell'UE (regolamento europeo sul gas fluoro), tuttora in fase di progetto, quindi nel corso del processo legislativo non si esclude la necessità di modifiche puntuali.

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA suggeriscono inoltre di sintetizzare nel rapporto esplicativo le misure sinora attuate per ridurre il consumo di HFC. Dovrà essere illustrato anche l'effetto avuto dalle misure adottate e quali ulteriori effetti sono attesi dalle nuove misure proposte, in particolare per quanto riguarda l'adempimento degli impegni internazionali previsti dal Protocollo di Montreal.

I Cantoni, ACCS, chemsuisse, CCA e un'azienda specializzata (Heim AG) deplorano che la problematica delle idrofluoroolefine (HFO) e dei loro prodotti tossici di degradazione non sia stata considerata nella presente revisione.

Un'associazione economica (swissmem), un'associazione mantello (aeesuisse), due associazioni di categoria (SVK, ProKlima) e un'azienda (Honeywell) chiedono di attendere che siano finalizzate le previste normative UE e di non spingersi oltre, nonché di concedere termini transitori sufficienti per consentire ai produttori di procedere ai necessari adeguamenti. Anche per il divieto di ricarica è necessario un termine transitorio adeguato per non interrompere il funzionamento degli impianti esistenti.

Un'associazione economica (swissmem) chiede inoltre di definire lo stato della tecnica<sup>2</sup> per quei settori per i quali le normative vi fanno riferimento.

Un'azienda (Honeywell) chiede di non impedire prematuramente l'impiego della prossima generazione di gas fluorurati (in particolare HFO e le loro miscele) poiché offrono diversi vantaggi.

Un'azienda (Honeywell) chiede di limitare le nuove disposizioni ai valori limite per il potenziale di effetto serra dei prodotti refrigeranti utilizzati e non, come avviene invece nel diritto vigente, anche alla potenza di raffreddamento o alle quantità contenute di prodotti refrigeranti che nella prassi è impossibile monitorare. Una modifica così incisiva della prassi legale vigente è necessaria per garantire al mercato svizzero l'accesso ad apparecchi e sistemi più sicuri ed efficienti con gas con un potenziale di effetto serra (GWP) inferiore.

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA, due associazioni di categoria (SVK, ProKlima) e un'azienda (FFS) criticano la crescente complessità del testo dell'ordinanza. In particolare risulta difficilmente comprensibile la separazione tra divieti (n. 2.1) ed eccezioni (n. 2.2). Anche gli aspetti non legati al diritto in materia di prodotti chimici nelle condizioni di deroga (in particolare le norme di sicurezza e la protezione dal rumore) rendono più difficile l'applicazione. Ciò comporta un aggravio di lavoro per le autorità d'esecuzione e rende necessario un maggiore sostegno da parte della Confederazione, tra l'altro con la definizione di adeguati termini transitori. Sono preferibili formulazioni più precise del divieto, con un numero minore o addirittura nullo di disposizioni derogatorie. L'onere della prova che le condizioni di deroga sono soddisfatte può essere posto a carico dei soggetti giuridici. Si propone altresì che l'esecuzione avvenga tramite autorizzazioni eccezionali dell'UFAM.

In questa ottica è necessario aggiornare gli attuali aiuti all'esecuzione, compreso l'elenco dei principali prodotti refrigeranti, quando entreranno in vigore le modifiche. Nell'aiuto all'esecuzione occorre tenere conto anche dello stato della tecnica e dell'uso maggiore di prodotti refrigeranti infiammabili in termini di sicurezza, luogo di installazione, accessibilità e perizia di tutte le parti coinvolte, nonché per quanto riguarda i requisiti e le prescrizioni armonizzati a livello svizzero (CFSL, AICAA, Suva ecc.).

Un'associazione economica (scienceindustries) sottolinea la necessità di considerare anche altre norme in materia di sicurezza dei prodotti e respinge un regolamento che comporterebbe la sostituzione prematura di impianti ancora sicuri (in particolare quelli destinati a usi essenziali, come la produzione di medicinali).

Un'associazione di categoria (suissetec) caldeggia in particolare una modifica minima dei valori limite per le pompe di calore, tuttavia sottolinea che i valori limite di GWP = 150 implicano l'utilizzo di miscele con refrigeranti HFO, che appartengono al gruppo delle PFAS, invece del refrigerante R-32 a basso GWP. L'R-32 è preferibile anche per motivi tecnici, almeno fino a quando non saranno disponibili sul mercato sufficienti alternative con prodotti refrigeranti naturali.

Un'azienda (FFS) è favorevole in linea di principio a una regolamentazione delle sostanze chimiche dannose per l'ambiente in linea con le normative UE, tuttavia fa notare che le alternative non sono sempre disponibili nei termini previsti, pertanto occorrono disposizioni derogatorie chiare e realistiche. La nuova normativa dovrebbe inoltre entrare in vigore solo il 1° gennaio 2027.

---

<sup>2</sup> Attualmente l'UFAM pubblica sul suo sito internet lo stato della tecnica per diversi campi d'applicazione e dopo aver consultato il settore come raccomandazione conformemente all'allegato 2.10 numero 6 lettera a ORRPChim ([www.ufam.admin.ch](http://www.ufam.admin.ch) > Temi > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Disposizioni e procedure > Prodotti refrigeranti).

Un'azienda (Meier Tobler) propone di mettere a disposizione sussidi transitori per i refrigeranti naturali più costosi contestualmente all'entrata in vigore del nuovo disciplinamento (1° gen. 2025).

Un'azienda (Panasonic) mette in guardia dal fatto che le disposizioni proposte per limitare gli HFC e le miscele di HFO/HFC minano gli obiettivi della Svizzera dell'indipendenza energetica e della neutralità carbonica entro il 2050.

### 2.3.2 Pareri sui singoli articoli

#### *N. 2.1 cpv. 1 (divieti concernenti prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono)*

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA chiedono di verificare ed eventualmente modificare la formulazione dei divieti di cui al numero 2.1 capoverso 1 relativamente all'importazione a scopi privati, poiché la maggior parte di questi divieti è poi esclusa al numero 2.2. È opportuna una differenziazione dei divieti per i diversi casi, in modo da renderli applicabili senza o con poche disposizioni derogatorie.

Un Cantone (FR) chiede di trasporre la disposizione di cui al numero 2.1 capoverso 1 lettera a nell'allegato 1.4, poiché formalmente si tratta di sostanze e non di prodotti refrigeranti.

#### *N. 2.1 cpv. 2 (divieti concernenti apparecchi e impianti mobili che funzionano con un prodotto refrigerante stabile nell'aria)*

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA chiedono di verificare ed eventualmente modificare la formulazione dei divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 relativamente all'importazione a scopi privati, poiché la maggior parte di questi divieti è poi esclusa al numero 2.2. È opportuna una differenziazione dei divieti per i diversi casi, in modo da renderli applicabili senza o con poche disposizioni derogatorie.

Un Cantone (BL) chiede di considerare anche gli apparecchi refrigeranti da laboratorio.

Un'associazione di categoria (FWS) chiede di chiarire la nozione di «apparecchi per il raffreddamento e il riscaldamento di locali» di cui al numero 2.1 capoverso 2 lettera b, in particolare per quanto riguarda la distinzione tra impianti e apparecchi stazionari e i tipi di apparecchi cui si fa riferimento.

Un'associazione di categoria (ProKlima) chiede che l'entrata in vigore dei divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 lettere b e c sia fissata al 1° gennaio 2027 in considerazione dell'attuale mancanza di alternative.

Un'azienda (FFS) e un'associazione economica (Swissmem) fanno notare che non esistono ancora sostituti secondo lo stato della tecnica per gli impianti di climatizzazione di alcuni veicoli ferroviari, pertanto dovrebbe essere prevista un'eccezione.

Un'azienda (Honeywell) chiede di inserire i valori limite di GWP anche al numero 2.1 capoverso 2 lettere b, c e d (anziché il divieto di impianti e apparecchi con prodotti refrigeranti stabili nell'aria).

Un'associazione economica (EPEE) chiede di abolire i divieti per gli impianti di climatizzazione mobili e i trasporti refrigerati, poiché soprattutto il trasporto refrigerato è essenziale nella catena del freddo dei generi alimentari e i vaccini.

#### *N. 2.1 cpv. 3 (divieti concernenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell'aria)*

Un'associazione economica (EPEE) e un'azienda (Chemours) chiedono che i prodotti refrigeranti con un potenziale di effetto serra inferiore a 150 rimangano consentiti in tutti gli impianti in quanto nutrono preoccupazioni sulla sicurezza, l'efficienza energetica, la disponibilità e l'economicità delle alternative.

#### *N. 2.1 cpv. 3 lett. a (divieti concernenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell'aria per il raffreddamento degli edifici)*

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA chiedono una precisazione; nella formulazione condizionale di cui al numero 3 non è chiaro se la condizione si riferisca ai numeri 1 e 2 o si applichi indipendentemente da essi.

Un Cantone (BL) propone di disciplinare in questo capoverso anche le pompe di calore reversibili poiché sono spesso dichiarate come pompe di calore sebbene servano prevalentemente al raffreddamento degli edifici.

Due associazioni di categoria (SVK, ProKlima) chiedono, per i summenzionati motivi, di:

- stabilire l'entrata in vigore del numero 2.1 capoverso 3 lettera a punti 1 e 3 solo dal 1° gennaio 2027;
- fissare il valore limite di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera a numero 4 a 750 o di limitarlo direttamente alle sostanze non stabili nell'aria.

Un'azienda (FFS) argomenta che per gli impianti di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera a punti 2 e 4, che sono utilizzati nelle gallerie e quindi dovrebbero soddisfare requisiti di sicurezza più elevati, non esistono ancora alternative, pertanto sollecita una specifica disposizione derogatoria.

Due aziende (Panasonic, Chemours) chiedono che le miscele di HFO con un GWP inferiore a 150 per gli impianti fino a 7 kW siano consentite, poiché lo stato della tecnica non consente ancora apparecchi di questo tipo a propano o HFO puro.

Inoltre, secondo Panasonic, le disposizioni proposte al numero 2.1 capoverso 3 lettera a dovrebbero entrare in vigore non prima del 2029 per lasciare ai fabbricanti il tempo necessario allo sviluppo di tali apparecchi. Anche il valore limite generale di GWP di 750 dovrà essere introdotto solo nel 2029.

Un'associazione economica (EPEE) auspica che sia mantenuto il valore limite di 400 kW per la potenza di raffreddamento, che sia abolito il nuovo valore limite di 7 kW e che sia limitato il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera a numero 4 agli impianti monosplit fino a 6 kW adducendo come motivo l'assenza di alternative secondo lo stato della tecnica. Inoltre chiede una proroga dei termini per l'entrata in vigore.

*N. 2.1 cpv. 3 lett. b (divieti concernenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell'aria per la refrigerazione di derrate alimentari e merci deperibili)*

Un Cantone (BL) chiede di reinserire la disposizione in vigore secondo il numero 2.1 capoverso 3 lettera b numero 3, poiché il freddo combinato positivo-negativo (combinazione a gas caldo) non è attribuibile ad alcuna delle applicazioni 1–4, quindi non è evidente che la norma si applica anche alle combinazioni a gas caldo.

Un'associazione (SVK) chiede, per i summenzionati motivi, di:

- fissare per il freddo negativo un valore limite di GWP di 1500 anziché 750, così come per il freddo combinato positivo–negativo, se la quota di freddo negativo supera una potenza di raffreddamento di 8 kW;
- fissare il valore limite di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera a numero 4 a 750 o di limitarlo direttamente alle sostanze non stabili nell'aria.

*N. 2.1 cpv. 3 lett. c (divieti concernenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell'aria per la refrigerazione di processi nell'industria)*

Due associazioni di categoria (SVK, ProKlima) chiedono per i summenzionati motivi che l'entrata in vigore del numero 2.1 capoverso 3 lettera c numeri 1 e 2 sia stabilita al 1° gennaio 2027.

*N. 2.1 cpv. 3 lett. d (divieti concernenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell'aria per le pompe di calore)*

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA accolgono con favore l'intenzione del Consiglio federale di mirare a una riduzione dei prodotti refrigeranti stabili nell'aria nella sostituzione degli impianti

di riscaldamento a combustibili fossili con pompe di calore. Suggestiscono di stabilire tempestivamente requisiti più severi per il potenziale massimo di effetto serra dei prodotti refrigeranti, come avviene per altre applicazioni. Al riguardo è opportuno orientarsi alle norme attualmente in fase di elaborazione nell'UE.

Un Cantone (FR), un'associazione di categoria (svu|asep), un'associazione economica (EPEE) e due aziende (Meier Tobler, Panasonic) auspicerebbero l'adozione di valori limite più severi per le pompe di calore.

Due associazioni di categoria (FWS, SVK) chiedono che il numero 2.1 capoverso 3 lettera d numero 3 entri in vigore solo il 1° gennaio 2027 o successivamente, poiché l'attuale offerta del mercato è ancora limitata e il concetto di monosplit necessita di una definizione più precisa.

*N. 2.1 cpv. 3 lett. e (divieti concernenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell'aria per le piste di pattinaggio)*

Un'associazione di categoria (svu|asep) è chiaramente favorevole al valore limite inferiore di GWP per i prodotti refrigeranti utilizzati nelle piste di pattinaggio.

*N. 2.1 cpv. 4 (valore limite di capacità per i condensatori raffreddati ad aria)*

Un'associazione di categoria (ProKlima) chiede che l'entrata in vigore delle norme con il valore limite inferiore per il potenziale di effetto serra non sia antecedente al 1° gennaio 2027.

*N. 2.1 cpv. 5 (valore limite di capacità)*

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA auspicano un riesame della disposizione. Per una maggiore efficacia, tutti gli impianti dovrebbero essere soggetti al valore limite di capacità di 2 kg/kW, eventualmente con la possibilità di un'autorizzazione eccezionale. L'attuale condizione di deroga lascia un margine di manovra eccessivo per gli impianti dotati di notevoli capacità.

Un Cantone (BL) chiede di ridurre il valore limite per la potenza di raffreddamento in linea con lo stato della tecnica e con gli altri valori limite, anch'essi ridotti.

*N. 2.2 cpv. 5 (disposizione derogatoria per il divieto di immissione sul mercato secondo il n. 2.1 cpv. 3 lett. a numero 2)*

Un'associazione economica (EPEE) e un'azienda (Heim AG) chiedono di inserire lo standard di sicurezza IEC 60335-2-40 nella disposizione derogatoria.

Un'associazione economica (EPEE) e un'azienda (Panasonic) sollecitano l'inserimento dell'efficienza energetica nelle condizioni di deroga per non penalizzare apparecchi particolarmente efficienti dal punto di vista energetico anche se il loro prodotto refrigerante ha un potenziale di effetto serra maggiore.

*N. 2.2 cpv. 6 (disposizione derogatoria per il divieto di immissione sul mercato secondo il n. 2.1 cpv. 3 lett. a numero 2)*

Un'azienda (Heim AG) chiede di inserire lo standard di sicurezza IEC 60335-2-40 nella disposizione derogatoria.

*N. 2.2 cpv. 9 (disposizione derogatoria per i divieti di immissione sul mercato secondo il n. 2.1 cpv. 3)*

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA auspicano che sia stralciata o precisata la formulazione «la cui immissione sul mercato è soggetta ad autorizzazione», poiché non è chiaro a cosa si riferisce l'obbligo di autorizzazione.

*N. 3.3.1 (divieto di ricarica con prodotti refrigeranti stabili nell'aria)*

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA accolgono con favore l'inasprimento del divieto di ricarica.

Un'associazione di categoria (svu|asep) esprime il timore che il divieto di ricarica si traduca di fatto in un divieto di riparazione, se non è possibile passare a un prodotto refrigerante diverso per gli impianti esistenti. La conseguente messa fuori servizio prematura sarebbe in contrasto con il principio dell'economia circolare. L'associazione di categoria sollecita un'analisi delle ripercussioni economiche per gli attori coinvolti e dei benefici ambientali attesi.

Un'associazione di categoria (GastroSuisse) chiede un termine transitorio di 13 anni per il divieto di ricarica al fine di evitare interruzioni alla catena del freddo.

*N. 3.4 cpv. 3 (e di conseguenza n. 7 cpv. 5, disposizioni transitorie, sistema di rilevazione delle perdite)*

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA sono favorevoli all'introduzione di ulteriori criteri concernenti il sistema di rilevazione delle perdite. Suggestiscono di stabilire a 25 kg il quantitativo soglia, in linea con il promemoria SUVA 66139 secondo cui è necessario un impianto rilevatore di gas per gli impianti contenenti più di 25 kg di prodotti refrigeranti ininfiammabili o difficilmente infiammabili.

*N. 4 cpv. 1 (smaltimento come rifiuto speciale)*

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA accolgono con favore l'inserimento come rifiuto speciale del prodotto refrigerante che viene prelevato da un apparecchio o da un impianto e che non può più essere ricaricato. Fanno notare che l'accettazione di impianti o apparecchi contenenti prodotti refrigeranti da smaltire dovrebbe richiedere un'autorizzazione ai sensi della legislazione sui rifiuti, in quanto solo così le autorità d'esecuzione possono controllare il corretto smaltimento ai sensi di legge (e non solo nel contesto della protezione ambientale in azienda).

*N. 6 lett. A (raccomandazioni sullo stato della tecnica)*

Per motivi di certezza ed efficacia giuridica, i Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA chiedono che le raccomandazioni sullo stato della tecnica siano periodicamente aggiornate e che le modifiche siano comunicate attivamente agli organi cantonali d'esecuzione e agli attori economici coinvolti.

*N. 7 cpv. 4 (disposizioni transitorie)*

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA chiedono di prorogare dagli attuali 12 a 24 mesi il termine transitorio stabilito nel diritto vigente per la consegna a terzi di impianti e apparecchi per i quali cambia lo stato della tecnica, pertanto la disposizione derogatoria non è più applicabile. Come motivo adducono il fatto che il settore del clima non è sufficientemente preparato ai cambiamenti legislativi e che gli effetti negativi sul settore (in particolare sulle PMI) dovrebbero essere attutiti.

### **2.3.3 Proposte che esulano dal progetto / Altre proposte e osservazioni**

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA fanno riferimento a proposte precedenti, nelle quali avevano chiesto un obbligo di notifica per gli impianti di refrigerazione con torri di raffreddamento umido per svolgere analisi epidemiologiche in caso di malattie da legionella. In considerazione dell'importanza e dell'urgenza del tema chiedono che, laddove non fosse possibile l'attuazione nell'ORRPChim, sia sviluppata in tempi brevi una soluzione alternativa per il rilevamento dei dati per le analisi epidemiologiche, eventualmente anche al di fuori della legislazione sui prodotti chimici.

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA raccomandano (nel quadro di una futura revisione dell'ORRPChim) di inserire prescrizioni concernenti i refrigeranti HFO a causa della tossicità del loro prodotto di degradazione, l'acido trifluoroacetico (TFA). In particolare gli impianti che funzionano con HFO dovrebbero essere impiegati solo in assenza di alternative con prodotti refrigeranti naturali.

Un Cantone chiede di precisare la frequenza del controllo della tenuta stagna a livello di ORRPChim (attualmente è contenuta nell'aiuto all'esecuzione dell'UFAM) e di adeguare la

frequenza e il campo d'applicazione del controllo della tenuta stagna a quelli dell'Unione europea.

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA sollecitano l'UFAM a istituire un gruppo di lavoro in preparazione di una campagna d'informazione «Modifica dell'allegato 2.10 ORRPChim». Ciò intende garantire l'osservanza delle nuove disposizioni e agevolare l'esecuzione.

### **2.3.4 Valutazione dell'attuazione**

#### **2.3.4.1 Parere dei Cantoni**

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA non condividono la valutazione dell'UFAM secondo cui le modifiche non comportano un significativo aggravio di lavoro nell'esecuzione cantonale. La portata delle disposizioni, la necessità di una valutazione approfondita e il controllo corretto degli impianti rendono l'esecuzione più onerosa. È praticamente impossibile svolgere un controllo corretto degli impianti e degli apparecchi senza il supporto di uno specialista del freddo.

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA si attendono che le modifiche abbiano un impatto maggiore rispetto a quello delineato dall'UFAM. I termini transitori sono troppo brevi in confronto con il ciclo di pianificazione degli impianti e le disposizioni sono ancora troppo poco conosciute nel settore. Una campagna informativa su larga scala, preparata dalla Confederazione, dai Cantoni e dal settore, è essenziale per raggiungere il maggior numero possibile di soggetti interessati.

#### **2.3.4.2 Parere di altri organi preposti all'esecuzione**

Il progetto contiene solo prescrizioni la cui esecuzione compete alla Confederazione o ai Cantoni.

### 3 Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla modifica dell'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim, RS 814.81) – Allegato 2.15 Pile

#### 3.1 Situazione iniziale

L'allegato 2.15 «Pile» ORRPChim deve essere adattato alla prassi corrente per la gestione della tassa di smaltimento anticipata (TSA). Le precisazioni proposte sono volte ad assicurare alle imprese una maggiore certezza del diritto e a garantire un'attuazione uniforme della normativa. Sono previste le seguenti modifiche nell'ORRPChim:

- viene precisato che i costi supplementari sostenuti per lo smaltimento delle pile industriali gravemente danneggiate dal punto di vista meccanico non rientrano nell'obbligo di ripresa gratuita da parte dei commercianti. I soggetti con obbligo di ripresa possono addebitare ai consumatori i costi supplementari non contemplati dalla TSA sulle pile. L'obbligo di ripresa sussiste in ogni caso;
- viene introdotto un termine entro il quale le parti assoggettate alla tassa possono presentare una domanda di esenzione dalla tassa per l'anno successivo;
- la notifica delle pile soggette a tassa immesse sul mercato deve avvenire secondo le disposizioni dell'organizzazione incaricata dalla Confederazione per la raccolta, il trasporto e il riciclaggio. In futuro si potrà rinunciare alla notifica sistematica delle sostanze nocive contenute nelle pile;
- il momento della notifica della quantità di pile immessa sul mercato deve tenere conto della registrazione per l'imposta sul valore aggiunto;
- se le pile vengono esportate, la TSA sarà rimborsata su domanda al netto dei costi già sostenuti.

#### 3.2 Pareri pervenuti

Sono pervenuti 50 pareri concernenti le modifiche previste all'allegato 2.15 «Pile» dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). La seguente tabella offre una visione d'insieme dei partecipanti.

Destinatari	Pareri pervenuti
Cantoni	25
Conferenze e associazioni cantonali	3
Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale	3
Associazioni mantello nazionali di Comuni, città e regioni di montagna	0
Associazioni mantello nazionali dell'economia	3
Altri partecipanti	16
<b>Totale</b>	<b>50</b>

### 3.3 Risultati della procedura di consultazione

#### 3.3.1 Valutazione complessiva dell'allegato 2.15 ORRPChim

Approvazione	8
Prevalentemente favorevoli con proposte di modifica	35
Prevalentemente contrari	1
Rifiuto	-
Né favorevoli né contrari	6

Dei 50 partecipanti (25 Cantoni, 3 conferenze cantonali e associazioni, 1 partito politico, 3 associazioni mantello dell'economia e 11 altri partecipanti), 43 sono favorevoli alle modifiche apportate all'allegato 2.15 ORRPChim. Un parere (tra gli altri partecipanti) è contrario alle modifiche e 6 partecipanti (2 partiti politici e 4 altri partecipanti) non assumono una posizione univoca sul progetto.

I **Cantoni e le conferenze cantonali** accolgono con favore le modifiche poiché integrano o precisano le disposizioni in linea con la prassi corrente. Fanno notare che assicurerebbero alle imprese una maggiore certezza del diritto e migliorerebbero l'applicazione unitaria della normativa. Secondo i Cantoni, in particolare al nuovo numero 5.2 capoverso 2<sup>bis</sup> è necessario precisare che l'eccezione concerne unicamente l'aspetto della gratuità della ripresa, mentre l'obbligo di ripresa sussiste anche nel caso di pile industriali gravemente danneggiate.

Uno dei **partiti politici** è risolutamente a favore delle modifiche all'ORRPChim. Due partiti non esprimono consenso né dissenso.

- Un partito chiede se sia necessario modificare l'ordinanza.
- Un altro partito politico propone di inserire nell'ordinanza disposizioni concernenti lo smaltimento ecocompatibile e il riciclaggio di pile da trazione per veicoli elettrici. Così come per altre modifiche dell'ORRPChim, la Confederazione dovrà allinearsi all'Unione europea (UE) e considerare il nuovo regolamento UE in materia.

Le **associazioni mantello dell'economia** sostengono il progetto. Due partecipanti non hanno ulteriori osservazioni. Un'associazione mantello sostiene il progetto, a condizione che non vada oltre la prevista normativa UE.

Gli **altri partecipanti** esprimono parere discordanti:

- tre sono favorevoli alle modifiche e non formulano proposte;
- altri otto approvano in linea di principio le modifiche, ma ritengono che sia necessario chiarire o adattare alcuni punti (v. sezioni seguenti). Ciò riguarda in particolare il termine entro cui può essere presentata la domanda di esenzione dall'obbligo della tassa, i termini per la notifica delle pile immesse sul mercato e la disposizione concernente il rimborso della tassa sulle pile esportate;
- un partecipante è prevalentemente contrario alle modifiche dell'allegato 2.15 ORRPChim, soprattutto perché l'ORRPChim riveduta non è in linea con il nuovo e all'avanguardia regolamento UE in materia di pile;
- quattro partecipanti non assumono una posizione univoca. Sottolineano che il nuovo regolamento sulle pile è entrato in vigore nell'UE nell'agosto 2023 e stabilisce requisiti di ampia portata per il riciclaggio delle pile in termini di quantità e qualità. I partecipanti raccomandano di integrare le disposizioni del regolamento UE anche nell'ORRPChim. L'armonizzazione con il regolamento UE è caldeggiata in particolare per i seguenti motivi:
  - la Svizzera non deve rimanere fuorigioco in materia di riciclaggio delle pile. L'adozione di prescrizioni in materia sostiene l'industria del riciclaggio in Svizzera;

- in mancanza di una normativa armonizzata con quella dell'UE, si teme che la Svizzera possa diventare una piazza di vendita di vecchie pile, non ammesse nell'UE.

Si esorta inoltre a creare e sostenere maggiori opportunità di riutilizzo delle pile usate, per esempio come sistemi di accumulazione di elettricità.

Tre partecipanti sottolineano che nel rapporto esplicativo si parla di auto elettriche anziché di veicoli elettrici. I partecipanti propongono di modificare il rapporto esplicativo affinché la formulazione corrisponda al testo dell'ordinanza e le diverse versioni linguistiche siano uniformate.

### 3.3.2 Numero 5.2 capoverso 2<sup>bis</sup>

Al numero 5.2 «Obbligo di ripresa» è introdotto un nuovo capoverso 2<sup>bis</sup>, secondo cui i commercianti possono addebitare ai consumatori i costi aggiuntivi risultanti dallo smaltimento di pile industriali gravemente danneggiate. L'obbligo di ripresa di cui al numero 5.2 sussiste in ogni caso.

Sul nuovo capoverso hanno espresso un parere esplicito 33 partecipanti, dei quali 32 sono in linea di principio favorevoli, mentre 1 è contrario.

Approvazione	7 partecipanti, di cui 1 Cantone (GL) e altri 6 partecipanti (UPSA, auto-schweiz, INOBAT, SARS, SENS, VFAS)
Prevalentemente favorevoli con proposte	25 partecipanti, di cui 20 Cantoni (ZH, BE, LU, SZ, OW, NW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TI, VD, VS, GE, JU), 3 conferenze cantonali e associazioni (chemsuisse, CCA, ACCS) e altri 2 partecipanti (scienceindustries, swissmem)
Prevalentemente contrari con proposte	-
Rifiuto	1 altro partecipante (Librec)

Sono formulate le seguenti proposte:

- 23 partecipanti sottolineano che il nuovo capoverso non è formulato in modo sufficientemente chiaro e potrebbe essere interpretato nel senso che le pile industriali gravemente danneggiate dal punto di vista meccanico non devono più essere riprese. Occorre quindi precisare che l'eccezione riguarda l'aspetto della gratuità, ma l'obbligo di ripresa permane (Cantoni ZH, BE, LU, SZ, OW, NW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TI, VD, VS, GE, JU e chemsuisse, CCA, ACCS);
- BL invita a considerare che nel rapporto esplicativo la definizione di «pile industriali gravemente danneggiate» potrebbe risultare poco chiara né è spiegato come possano essere riconosciute le pile per autoveicoli o industriali già smontate;
- BL chiede che la disposizione derogatoria si applichi anche alle pile per autoveicoli e che siano inseriti nell'ordinanza i requisiti di trasparenza in merito alla dichiarazione dei costi aggiuntivi;
- secondo scienceindustries e swissmem la gestione delle pile industriali gravemente danneggiate deve essere armonizzata con le definizioni nella regolamentazione delle sostanze pericolose, al fine di evitare ambiguità nella prassi;
- Librec sollecita lo stralcio del nuovo capoverso per i seguenti motivi:
  - la disposizione esonera i commercianti dall'obbligo di ripresa, che potrebbero inoltre eluderlo, per esempio se un privato non è in grado di pagare i costi aggiuntivi;
  - i commercianti potrebbero danneggiare intenzionalmente le pile industriali per evitare i costi dello smaltimento;
  - inoltre si deplora la creazione di una norma speciale per i commercianti di pile industriali;
  - si evidenzia altresì una contraddizione con l'articolo 32 capoverso 1 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), secondo cui il detentore dei

rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento, ad eccezione dei rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l'onere delle spese.

### 3.3.3 Numero 6.1 capoverso 3 lettera c

Al numero 6.1 capoverso 3 è aggiunta una nuova lettera c) secondo cui la domanda di esenzione dall'obbligo della tassa deve essere presentata entro il 31 luglio ai fini di un'esenzione per l'anno successivo.

Sull'introduzione di un termine per la presentazione delle domande di esenzione dalla tassa si esprimono 13 partecipanti che sono in linea di principio favorevoli.

Approvazione	9 partecipanti, di cui 7 Cantoni (GL, SO, BL, SH, VD, GE, JU) e 2 altri partecipanti (INOBAT, Librec)
Prevalentemente favorevoli con proposte	4 altri partecipanti (auto-schweiz, SARS, SENS, VFAS)
Prevalentemente contrari con proposte	-
Rifiuto	-

I partecipanti avanzano le seguenti proposte:

- auto-schweiz e SARS chiedono che la domanda di esenzione dall'obbligo della tassa possa essere presentata non solo entro il 31 luglio, ma anche entro il 31 gennaio, adducendo come motivo che la notifica delle pile immesse sul mercato avviene semestralmente. Occorre evitare che i nuovi fabbricanti debbano versare una TSA poiché possono essere esentati dall'obbligo della tassa solo sei mesi dopo;
- SENS e VFAS propongono che la notifica a posteriori di singoli responsabili dell'immissione sul mercato, per esempio in caso di nuove imprese, sia possibile durante tutto l'anno, in linea con la prassi corrente.

### 3.3.4 Numero 6.3 capoverso 1

Per quanto concerne l'obbligo di notifica, al numero 6.3 capoverso 1 viene abolito l'obbligo di indicare sistematicamente il tenore di sostanze nocive. L'organizzazione privata disciplina la notifica delle pile immesse sul mercato.

Hanno espresso un parere esplicito sull'obbligo di notifica 15 partecipanti, di cui 14 si sono dichiarati favorevoli e 1 contrario.

Approvazione	14 partecipanti, di cui 7 Cantoni (GL, SO, BL, SH, VD, GE, JU) e 7 altri partecipanti (UPSA, INOBAT, SARS, scienceindustries, SENS, swissmem, VFAS)
Prevalentemente favorevoli con proposte	-
Prevalentemente contrari con proposte	-
Rifiuto	1 altro partecipante (Librec)

Librec chiede che l'obbligo di notifica sia mantenuto affinché l'organizzazione sia a conoscenza dei tipi e del tenore di sostanze nocive delle pile. Nel parere è segnalato che le pile contengono, tra l'altro, fluorobenzene.

### 3.3.5 Numero 6.3 capoverso 2

Al numero 6.3 capoverso 2 sono apportate due modifiche:

- conformemente al capoverso 1, anche i fabbricanti che sono esentati dall'obbligo della tassa non devono più fornire sistematicamente indicazioni sul tenore di sostanze nocive delle pile;
- la notifica delle pile immesse sul mercato deve avvenire due volte l'anno.

In merito alle modifiche apportate al numero 6.3 capoverso 2 esprimono un parere 15 partecipanti, di cui 12 sono sostanzialmente favorevoli e 3 contrari.

Approvazione	10 partecipanti, di cui 7 Cantoni (GL, SO, BL, SH, VD, GE, JU) e 3 altri partecipanti (INOBAT, scienceindustries, swissmem)
Prevalentemente favorevoli con proposte	2 altri partecipanti (UPSA, SARS)
Prevalentemente contrari con proposte	2 altri partecipanti (SENS, VFAS)
Rifiuto	1 altro partecipante (Librec)

I partecipanti avanzano le seguenti proposte:

- Librec è contraria all'abolizione della notifica sistematica del tenore di sostanze nocive delle pile, che contengono tra l'altro fluorobenzene;
- 4 altri partecipanti chiedono di modificare i termini della notifica delle pile immesse sul mercato: auto-schweiz e SARS auspicano che siano spostati al 31 gennaio e al 31 luglio, mentre SENS e VFAS propendono per una scadenza di due mesi dopo ogni semestre. Secondo i partecipanti, le scadenze sono troppo ravvicinate e non considerano il lavoro amministrativo che incombe sulle organizzazioni per la raccolta dei dati;
- Librec fa notare che, secondo la nuova disposizione, i fabbricanti devono notificare due volte l'anno la quantità di pile immessa sul mercato durante l'anno precedente, mentre sarebbe più corretta la formulazione secondo cui deve essere notificata la quantità di pile immessa sul mercato durante il semestre precedente.

### 3.3.6 Numero 6.6<sup>bis</sup>

Il nuovo numero 6.6<sup>bis</sup> stabilisce che, in caso di esportazione di pile sulle quali è stata riscossa una tassa, può essere rimborsata su richiesta la tassa di smaltimento anticipata (TSA).

Sul nuovo capoverso hanno espresso un parere esplicito 16 partecipanti, di cui 12 sono favorevoli, mentre 4 sono contrari al rimborso della TSA in caso di esportazione di pile.

Approvazione	11 partecipanti, di cui 6 Cantoni (GL, SO, BL, SH, GE, JU) e 5 altri partecipanti (UPSA, scienceindustries, SENS, swissmem, VFAS)
Prevalentemente favorevoli con proposte	1 altro partecipante (strasseschweiz)
Prevalentemente contrari con proposte	1 altro partecipante (Librec)
Rifiuto	3 partecipanti, di cui 1 Cantone (VD) e 2 altri partecipanti (auto-schweiz, SARS)

VD, auto-schweiz, Librec e SARS temono che il rimborso della TSA in caso di esportazione di pile favorisca l'esportazione e la valorizzazione materiale all'estero, pertanto avanzano le seguenti proposte concernenti il nuovo numero 6.6<sup>bis</sup>:

- auto-schweiz e SARS sono contrarie al rimborso della TSA in caso di esportazione di pile. In alternativa, i partecipanti propongono che le quantità esportate possano essere considerate nel determinare l'entità della tassa;
- Librec formula diverse osservazioni:
  - la tassa di smaltimento anticipata stabilita dall'organizzazione non deve essere superiore ai costi totali di smaltimento (raccolta, trasporto, riciclaggio) all'estero;
  - la TSA in caso di esportazione deve essere rimborsata soltanto se il suo ammontare è superiore ai costi di smaltimento all'estero;
  - si teme che la Svizzera possa diventare un Paese di transito per l'esportazione di veicoli elettrici;
  - in caso di esportazione, la TSA deve essere rimborsata soltanto se la pila è esportata in un Paese in cui vige l'obbligo di ripresa e di valorizzazione materiale secondo lo stato della tecnica;
- VD esprime parere contrario poiché non vengono incentivati nuovi approcci di riciclaggio in Svizzera.

### 3.3.7 Numero 6.9 capoverso 1

Al numero 6.9 capoverso 1 è aggiunto che l'organizzazione statuisce mediante decisione sulle domande di restituzione della tassa.

Sulla modifica proposta hanno espresso un parere esplicito 3 partecipanti, che si dichiarano favorevoli.

Approvazione	2 altri partecipanti (SENS, VFAS)
Prevalentemente favorevoli con proposte	1 Cantone (BL)
Prevalentemente contrari con proposte	-
Rifiuto	-

### 3.3.8 Ordinanza del 18 maggio 2005 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici. Allegato III. Emolumenti secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPCchim) numeri 4 – 4.2

Nell'ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici figura ora l'emolumento per il trattamento di una domanda di restituzione della TSA in caso di esportazione.

Sull'ammontare dell'emolumento hanno espresso un parere 4 partecipanti, di cui 3 sono sostanzialmente favorevoli e 1 è contrario.

Approvazione	-
Prevalentemente favorevoli con proposte	3 altri partecipanti (UPSA, INOBAT, strasseschweiz)
Prevalentemente contrari con proposte	1 altro partecipante (VFAS)
Rifiuto	-

I partecipanti avanzano le seguenti proposte:

- UPSA, strasseschweiz e VFAS sottolineano che l'ammontare dell'emolumento per le pile per autoveicoli e industriali è molto elevato rispetto alla TSA effettivamente da restituire e chiedono che sia nuovamente quantificato;

- VFAS propone un emolumento di 40 franchi per le pile per apparecchi e di 120 franchi per le pile per autoveicoli e industriali;
- INOBAT chiede di sostituire l'emolumento con un limite a partire dal quale sussiste il diritto alla restituzione e propone quanto segue: «Se la tassa per la quale si ha diritto alla restituzione è inferiore a 500 franchi, l'importo non sarà versato.»

### 3.3.9 Proposte che esulano dal progetto / Altre proposte e osservazioni

Dal Cantone di BL e VASSO sono pervenuti riscontri sull'ORRPChim, che tuttavia esulano dal progetto.

- Aspetti generali:
  - BL individua una sovrapposizione tra l'allegato 2.15 ORRPChim e l'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE). Sarebbe dunque opportuno esaminare la possibilità nel medio periodo di trasporre le disposizioni concernenti la ripresa e lo smaltimento di pile dall'ORRPChim nell'ORSAE;
  - VASSO pone la questione di chi sia responsabile, da un lato, delle pile da trazione per veicoli importati direttamente da privati, dall'altro delle pile da trazione per veicoli esteri danneggiate e smaltite in Svizzera.
- Numero 6.1 capoverso 3: BL sostiene che l'esenzione dall'obbligo della tassa debba essere limitata nel tempo e l'ordinanza deve essere modificata di conseguenza. Fa notare che le modalità di smaltimento delle pile da trazione per veicoli elettrici sono in fase di sviluppo e potrebbero ancora cambiare in futuro, pertanto è ipotizzabile che la strategia indicata nella domanda di esenzione dalla tassa sarà nuovamente superata tra qualche anno.

#### 3.3.10 Valutazione dell'attuazione

La maggioranza dei Cantoni e alcuni altri partecipanti sottolineano che il numero 5.2 capoverso 2<sup>bis</sup> presenta un margine di interpretazione relativamente all'obbligo di ripresa di pile industriali gravemente danneggiate. Occorre precisare che l'eccezione riguarda solo l'aspetto della gratuità, ma l'obbligo di ripresa permane.

## 4 Rapporto sui risultati delle procedure di consultazione concernenti la modifica dell'ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti; RS 814.680)

### 4.1 Situazione iniziale

La consultazione era incentrata sul nuovo capoverso 3 dell'articolo 18 OSiti che, a determinate condizioni, durante il risanamento di grandi discariche di rifiuti industriali consente il ricollocamento in sito di materiale più inquinato rispetto al materiale di tipo B già consentito nell'OPSR. Per il collocamento di tale materiale occorre dimostrare che in tal modo si riduce nel complesso l'inquinamento ambientale e che il materiale non provoca effetti dannosi o molesti e che non vi è il pericolo che tali effetti si producano. Questa modifica consente di risanare in tempi più brevi grandi discariche di rifiuti industriali e di evitare il fallimento dei progetti di risanamento per quanto attiene al principio della proporzionalità ecologica e finanziaria.

### 4.2 Pareri pervenuti

In totale sono pervenuti 41 pareri. Sul progetto di legislazione in materia di siti inquinati si sono pronunciati 25 Cantoni e la Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera (CCA). Il Cantone di Glarona ha rinunciato a esprimere un parere riguardo al nuovo capoverso 3 dell'articolo 18 OSiti.

Due partiti, l'UDC e il PS, hanno preso posizione. Tra le organizzazioni per la protezione dell'ambiente e la salute, si sono espresse il WWF, i Medici per l'ambiente (MpA) e l'Oberwalliser Gruppe Umwelt und Verkehr (OGUV). Quattro associazioni mantello, vale a dire economiesuisse, l'Unione Svizzera dei Contadini (USC), l'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) e l'Unione sindacale svizzera (USS), hanno preso posizione. Per quanto riguarda le associazioni economiche, si sono espresse swissmem, scienceindustries, cemsuisse, l'associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente (svu|asep), Riciclaggio materiali costruzione Svizzera (asr) e Ziegelindustrie Schweiz.

### 4.3 Risultati della procedura di consultazione

#### 4.3.1 Considerazioni generali

Delle 41 prese di posizione pervenute, 33 sono a favore, 7 contro e una contrastante.

<b>FAVOREVOLI</b>	20 partecipanti, di cui 17 Cantoni (AG, AI, AR, BE, GE, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG) e tre associazioni (USAM, USS, swissmem)
<b>FAVOREVOLI, con proposte di modifica</b>	13 partecipanti, di cui 7 Cantoni e la CCA (BS, FR, JU, SH, SO, VD, ZH, CCA), due partiti (PS e UDC) e tre associazioni (economieuisse, scienceindustries, USC)
<b>CONTRASTANTI, con proposte di modifica</b>	Un partecipante (svu asep)
<b>CONTRARI, con proposte di modifica</b>	5 partecipanti, di cui un Cantone (BL) e quattro organizzazioni (MpA, OGUV, WWF, Ziegelindustrie Schweiz)
<b>CONTRARI</b>	2 partecipanti, di cui due organizzazioni (asr, cemsuisse)

Quasi tutti i Cantoni riconoscono la necessità di una gestione eccezionalmente meno restrittiva del ricollocamento del materiale di scavo inquinato nel quadro di risanamenti su vasta scala. La modifica è stata accolta anche da entrambi i partiti che hanno espresso il proprio parere, dalle associazioni mantello nonché da entrambe le associazioni economiche swissmem e scienceindustries. Le organizzazioni per la protezione dell'ambiente e la salute e le associazioni economiche dell'industria dello smaltimento dei rifiuti (asr, cemsuisse e Ziegelindustrie Schweiz) hanno espresso la propria preoccupazione per l'ambiente assumendo una posizione contraria. Nel caso in cui la revisione dell'OSiti venga portata avanti, i loro pareri comprendono proposte di modifica.

### 4.3.2 Pareri sul nuovo capoverso 3 dell'articolo 18 OSiti

#### **FAVOREVOLI**

I Cantoni AG, AI, AR, BE, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH e la CCA accolgono il progetto. Entrambi i partiti che hanno espresso un parere, il PS e l'UDC, le associazioni mantello economiesuisse, USC, USAM, USS e le associazioni economiche swissmem e scienceindustries supportano il progetto.

#### *Argomentazioni*

I favorevoli al progetto hanno sottolineato in particolar modo il margine di manovra in caso di ricollocamento in sito che si otterrebbe con la modifica. In caso di risanamenti eccezionali di siti contaminati, ciò consentirebbe di raggiungere più rapidamente e in modo più sostenibile gli obiettivi di risanamento con un onere proporzionato e ponderando i benefici complessivi per l'ambiente, in particolare per quanto riguarda lo smaltimento (trasporti, capacità delle discariche, energia per il trattamento). I Cantoni e la CCA accolgono espressamente anche le condizioni restrittive di cui nel rapporto esplicativo e, in tale contesto, anche l'accordo dell'UFAM per l'applicazione dell'articolo. I favorevoli non vedono alcuna contraddizione con l'idea di base dell'OSiti, poiché i siti così risanati non dovrebbero più avere bisogno di tale intervento grazie ai requisiti rigorosi.

#### *Riserve*

Il Cantone di ZH, pur accogliendo la modifica dell'ordinanza, rimane scettico sul fatto che è concepita solo per pochi casi di risanamento. Inoltre, critica la difficoltà nello stimare quali conseguenze deriverebbero per gli altri casi. GE e VD constatano con soddisfazione che il principio sancito dall'articolo 19 capoverso 3 OPSR rimane in vigore. NW sottolinea che, con la modifica dell'ordinanza, per le imprese di smaltimento si genererebbero meno rifiuti. Il PS ribadisce che l'applicazione della deroga deve essere collegata alla condizione secondo cui in tal modo si riduce nel complesso l'inquinamento ambientale.

#### *Proposte di modifica*

VD chiede che venga stabilito direttamente nell'ordinanza che le domande per l'applicazione dell'articolo 18 capoverso 3 OSiti sono consentite soltanto per progetti di risanamento secondo l'OSiti che adempiono i requisiti dell'accertamento preliminare (solo discariche di rifiuti industriali con un volume che supera i 100 000 m<sup>3</sup> e nessun metodo di smaltimento consolidato possibile). SO e BS richiedono che i requisiti dell'accertamento preliminare inseriti nel rapporto esplicativo vengano sanciti direttamente nel capoverso 3 dell'articolo 18 dell'OSiti. SH suggerisce di fissare il più rapidamente possibile in un aiuto all'esecuzione i requisiti descritti nel rapporto esplicativo. Al contrario, FR e JU richiedono che l'applicazione delle disposizioni derogatorie non venga limitata con i criteri di esclusione delle discariche di rifiuti industriali e del volume soglia superiore ai 100 000 m<sup>3</sup>. FR propone di coinvolgere l'UFAM anche nella fase dell'accertamento preliminare e che i lavori di manutenzione presso il compartimento coperto con il materiale ricollocato siano obbligatori sul lungo termine.

Scienceindustries richiede che gli aspetti tecnici e/o analitici vengano fissati di volta in volta dalle autorità esecutive e dal soggetto tenuto al risanamento. Per i casi eccezionali, così come per la prova che il materiale ricollocato non provochi effetti dannosi o molesti, non vanno peraltro fissati criteri espliciti. Nel caso in cui vengano mantenuti i criteri per i casi eccezionali, scienceindustries richiede che vengano definiti i termini «rifiuti urbani», «rifiuti dell'artigianato» e «rifiuti industriali».

L'UDC e l'USC chiedono che, oltre all'accordo dell'UFAM per il ricollocamento, debba essere necessario anche quello dei proprietari dei terreni. L'USC propone di inserire nell'ordinanza il capoverso seguente: *Il materiale di scavo inquinato derivante da un inquinamento forzato del terreno contro il volere del proprietario del terreno deve essere eliminato.*

## **CONTRARI**

Contro la modifica dell'ordinanza si sono espressi BL nonché le organizzazioni per la protezione dell'ambiente e della salute MpA, WWF, OGUUV e le tre associazioni economiche asr, cemsuisse e Ziegelindustrie Schweiz.

### *Argomentazioni*

I contrari criticano in generale che si stia procedendo a una modifica dell'ordinanza per disciplinare pochi casi eccezionali. Considerano la modifica un cambio di paradigma, un allontanamento dal principio del risanamento sostenibile dei siti contaminati. Inoltre, temono rapporti poco chiari tra il diritto in materia di siti contaminati e quello in materia di rifiuti, dal momento che la modifica dell'OSiti consentirà, contrariamente all'OPSR, di realizzare un tipo di «discariche» presso siti non adatti. Si teme una minaccia sul lungo termine delle generazioni future e dell'ambiente (in particolar modo delle acque).

BL si chiede inoltre in che misura il vantaggio ecologico deve risultare in modo chiaro e in che modo può essere quantificato. Inoltre, secondo BL i siti andrebbero valutati secondo i criteri dell'OPSR dal momento che sul sito viene realizzata a tutti gli effetti una nuova discarica.

Le tre organizzazioni per la protezione dell'ambiente e la salute criticano che la revisione derivi esplicitamente dal risanamento della discarica di Gamsenried, il tutto nonostante Lonza finora non abbia presentato alcun suggerimento concreto per un risanamento. Dal punto di vista dei contrari, Lonza finora non ha presentato alcuna opzione di risanamento attuabile, fatta eccezione per la decontaminazione totale e per un trattamento termico dei rifiuti speciali. OGUUV critica anche il fatto che adattare la legislazione alle richieste della Lonza non è compito delle autorità ambientali cantonali e nazionali.

Inoltre, asr reputa che la modifica violi il principio dell'uguaglianza giuridica sancito dalla Costituzione federale. Anche tutti i casi a cui non si applica il nuovo capoverso 3 dell'articolo 18 OSiti avrebbero un impatto ecologico ed economico di ampia portata. Secondo asr, l'accelerazione auspicata dei risanamenti deve tenere in considerazione che anche gli esami per l'applicazione dell'articolo 18 capoverso 3 OSiti richiederanno molto tempo.

Cemsuisse e Ziegelindustrie Schweiz sono dell'opinione che non abbia senso ricollocare in sito materiale fortemente inquinato, che comporterà un risanamento, senza una sorveglianza obbligatoria del sito. Cemsuisse e Ziegelindustrie Schweiz temono che emerga un conflitto di interessi tra la protezione dell'ambiente e i tentativi di risparmio. Per generare risparmi sui costi di smaltimento a carico dei proprietari e delle autorità (costi scoperti), grazie alla revisione verrà ricollocato in molti siti tendenzialmente sempre più materiale inquinato. Cemsuisse e Ziegelindustrie Schweiz sottolineano che in Svizzera esistono diversi impianti dove è possibile smaltire materiale di scavo fortemente inquinato (p. es. nei cementifici e nelle discariche). Ziegelindustrie Schweiz adotta una posizione critica nei confronti del fatto che, nell'esame delle opzioni di risanamento possibili dal punto di vista dell'impatto ambientale, all'emissione di gas serra durante la demolizione e il trasporto di materiale inquinato venga attribuito lo stesso peso che alla minaccia dei beni da tutelare (p. es. acque sotterranee) in caso di ricollocamento del materiale inquinato.

### *Proposte di compromesso*

BL propone di disciplinare i casi singoli previsti per mezzo di autorizzazioni speciali del diritto vigente conferite dalla Confederazione e dai Cantoni. In caso di accettazione del progetto, occorre che il testo dell'ordinanza preveda che il sito debba continuare a essere sorvegliato almeno finché non è possibile escludere i rischi a lungo termine. Il rapporto esplicativo va modificato in modo tale che risultino meno casi eccezionali possibili limitando la disposizione derogatoria alle discariche con un volume di almeno 1 milione di metri cubi. Per poter garantire la certezza del diritto e l'uguaglianza giuridica, in caso di accettazione del progetto il rapporto esplicativo va dichiarato vincolante e non modificabile.

In caso di adozione della revisione, le tre organizzazioni per la protezione dell'ambiente e della salute chiedono integrazioni identiche sia del testo dell'ordinanza che del rapporto esplicativo. In sostanza, le tre organizzazioni chiedono che nel testo dell'ordinanza venga stabilito che,

dopo il ricollocamento, il sito risanato non debba essere risanato anche sul lungo termine secondo i criteri dell'OSiti (art. 9–11). Tale prova deve essere supportata da un secondo parere indipendente accessibile al pubblico. Si richiede inoltre che nel testo dell'ordinanza venga stabilito che tutti i costi legati al ricollocamento e le relative attività devono essere sostenuti dal responsabile e che, nel catasto dei siti inquinati, il sito deve continuare a figurare come sito da sorvegliare. Si richiede inoltre che le autorità esecutive pubblichino le proprie decisioni sotto forma di decisioni impugnabili specificando nel rapporto esplicativo che anche le organizzazioni ambientaliste legittimate a fare ricorso possono impugnare le decisioni delle autorità. Inoltre, nel rapporto esplicativo va inserito per quanto riguarda le esigenze relative ai siti che il ricollocamento va effettuato ad almeno 4 metri sopra il livello massimo delle acque sotterranee calcolato su un periodo di dieci anni e che fundamentalmente non è consentito ricollocare materiale nei sottosuoli porosi con un valore di permeabilità superiore a  $10^{-3}$ .

Non è chiara la posizione di svu|asep, che riconosce l'urgenza di possibilità di deroga nel risanamento di siti inquinati ma, al contempo, insiste perché la deroga venga presa in considerazione soltanto in «ultima ratio». svu|asep auspica che la revisione consenta di accelerare nettamente il completamento delle misure di risanamento pendenti. Al contempo, tuttavia, riprende integralmente le argomentazioni presentate dai MpA e le relative richieste di modifica in caso di adozione del progetto.

### **4.3.3 Proposte che esulano dal progetto / Altre proposte e osservazioni**

JU propone in generale di rendere vincolante l'ecobilancio basato sul metodo della scarsità ecologica in caso di grandi progetti di risanamento (p.es. a partire da costi superiori a un milione di franchi).

Al fine di fornire capacità di discarica sufficienti in Svizzera, Ziegelindustrie Schweiz chiede che siano rivisti e semplificati i requisiti e le procedure di autorizzazione per la creazione e l'ampliamento delle discariche invece di modificare l'OSiti.

### **4.3.4 Valutazione dell'attuazione**

#### **4.3.4.1 Parere dei Cantoni**

Sebbene accolga con favore il progetto, VD teme che possano arrivare richieste di ricollocamento di materiale maggiormente inquinato anche da progetti edili al di fuori dei risanamenti di siti inquinati. GE si impegnerà affinché la nuova disposizione venga applicata soltanto in casi eccezionali. Secondo BL occorre sviluppare un metodo in grado di valutare la capacità di eluizione delle sostanze inquinanti. CCA, FR e ZH chiedono una migliore definizione delle esigenze tecniche relative al test lisimetrico.

#### **4.3.4.2 Parere di altri organi preposti all'esecuzione**

Economiesuisse e scienceindustries chiedono un'esecuzione il più flessibile possibile senza ulteriori oneri amministrativi.

## **5 Rapporto sui risultati della consultazione concernente l'ordinanza che adegua ordinanze in materia ambientale all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici del periodo programmatico 2025–2028**

### **5.1 Situazione iniziale**

Dal 2008 gli accordi programmatici costituiscono lo strumento centrale per l'attuazione, nel quadro di un rapporto di partenariato, della politica ambientale da parte della Confederazione e dei Cantoni. Ogni quattro anni, la Confederazione e i Cantoni stabiliscono attraverso accordi programmatici gli obiettivi ambientali da raggiungere nei Cantoni e l'entità del contributo della Confederazione. I periodi programmatici precedenti hanno mostrato che il passaggio dal sovvenzionamento di singoli progetti alla definizione di programmi pluriennali e globali si è rivelato un successo. Per il quinto periodo programmatico (2025–2028) sono necessari soltanto adeguamenti minimi delle disposizioni transitorie nei settori delle acque e delle foreste.

### **5.2 Pareri pervenuti**

Durante il periodo di consultazione sono pervenuti, in totale, 29 pareri in merito al progetto di modifica dell'ordinanza che adegua ordinanze in materia ambientale all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici del periodo programmatico 2025–2028. Oltre a 24 Cantoni, anche due partiti politici, l'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), l'Unione sindacale svizzera (USS) e la Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera (CCA) si sono espressi sul progetto nel suo insieme o su singole disposizioni.

### **5.3 Risultati della procedura di consultazione**

#### **5.3.1 Osservazioni generali**

Tutti i partecipanti alla consultazione accolgono pienamente o in parte il progetto. Soltanto un Cantone non è favorevole alla proroga del capoverso 1 della disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016 dell'ordinanza sulle foreste (OFo). Per quanto accolga sostanzialmente con favore il progetto, un buon numero di partecipanti avanza richieste o formula osservazioni critiche. La maggior parte di tali richieste e osservazioni riguarda l'adeguamento delle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc). Molti partecipanti sono del parere che, a partire dal 2029, le indennità debbano continuare a essere corrisposte sotto forma di aliquota di sovvenzionamento percentuale. Inoltre, ritengono che un finanziamento sulla base di prezzi standardizzati per unità di prestazione a partire dal 2029 sarebbe inopportuno nonché difficilmente attuabile in ragione dell'eterogeneità delle misure di rivitalizzazione.

Dieci Cantoni (BE, SZ, OW, NW, ZG, SO, BL, VS, NE, GE), due partiti politici (PSS, UDC), USAM e USS si pronunciano a favore del progetto nel suo insieme senza entrare nel dettaglio o avanzare richieste.

#### **5.3.2 Pareri su singoli articoli**

##### **Modifica dell'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque**

###### Disposizione transitoria della modifica del 4 maggio 2011

La disposizione transitoria di cui al capoverso 3 è prorogata per un ulteriore periodo programmatico, in modo tale che l'ammontare delle indennità continui a essere stabilito in funzione dell'entità delle misure fino a quando non saranno disponibili dati sufficienti che permettano di fissare prezzi standardizzati per unità di prestazione nel quadro delle rivitalizzazioni delle acque.

La proroga della disposizione transitoria è accolta con favore da tutti i partecipanti. ZH, LU, UR, TG, FR, SH, AI, SG, AG, TI, VD, JU e CCA sono tuttavia del parere che un finanziamento delle rivitalizzazioni sulla base di contributi forfettari, come per esempio prezzi standardizzati

per unità di prestazione, sia difficilmente attuabile. Questi partecipanti ritengono che, per vari motivi, un simile finanziamento non sarebbe oggettivamente giustificabile: i progetti di rivitalizzazione sono, sotto vari aspetti, molto eterogenei e i costi variano notevolmente a seconda del tipo di misura (ampliamento puntuale o globale), dell'ubicazione (all'interno o all'esterno della zona edificabile), della topografia e delle condizioni di mercato del Cantone o della regione. SG, AG e ZH temono inoltre che il ricorso ad approcci standardizzati da parte della Confederazione crei falsi incentivi, dal momento che, nell'ambito di un progetto, non sarà più possibile coinvolgere proporzionalmente tutte le parti interessate. Nel complesso, molti partecipanti concordano sul fatto che la prevista semplificazione in materia di finanziamento, tramite l'adozione di approcci standardizzati a partire dal 2029, non sia opportuna, in quanto non rende giustizia all'eterogeneità e alla complessità dei progetti di rivitalizzazione. Diversi di loro chiedono quindi, in parte espressamente e in parte per analogia, che venga presa in considerazione una modifica permanente dell'articolo 54b capoverso 1 lettere a e b OPAC in linea con la disposizione transitoria attuale.

### **Modifica dell'ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste**

#### Disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016

La disposizione transitoria di cui al capoverso 1 è prorogata sino a fine 2028, in modo tale che l'ammontare delle indennità destinate a provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione continui a essere stabilito in funzione dell'entità e della qualità dei provvedimenti fino a quando non sarà possibile prevedere un'indennità stabilita in funzione del pericolo rappresentato per le funzioni forestali, della superficie forestale e della qualità della prestazione fornita.

La proroga della disposizione transitoria è accolta con favore da quasi tutti i partecipanti che si sono pronunciati in merito. Soltanto LU non è favorevole all'ulteriore proroga della disposizione transitoria, ritenendola ingiustificabile alla luce del fatto che i dati raccolti nel corso degli anni devono essere ancora analizzati dall'UFAM. Il Cantone propone piuttosto di definire un sistema di finanziamento forfettario. AR accoglie sostanzialmente il progetto, ma richiama l'attenzione sul fatto che, alla luce della grande eterogeneità di provvedimenti, continuerà a essere difficile computare i provvedimenti contro i danni alla foresta in modo forfettario. Anche GR richiama l'attenzione su questo aspetto, offrendo al tempo stesso il proprio aiuto all'UFAM per lo svolgimento degli accertamenti necessari. Gli altri Cantoni, così come gli altri partecipanti, prendono atto della modifica proposta senza formulare ulteriori osservazioni oppure non si pronunciano affatto in merito.

#### **5.3.3 Proposte che esulano dal progetto / Altre proposte e osservazioni**

Diversi Cantoni si pronunciano espressamente in merito al capoverso 2 della disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016 dell'OFo, il cui termine è fissato a fine 2024 e che non verrà più prorogata. Dal 1° gennaio 2025 l'ammontare degli aiuti finanziari per le strutture di raccordo non sarà più stabilito in base all'entità e alla qualità dei provvedimenti, bensì in base al numero di ettari di superficie forestale raccordata.

LU accoglie positivamente la mancata proroga del capoverso 2 della disposizione transitoria. Tuttavia, non comprende perché il sistema forfettario valido a partire dal 2025 non venga applicato anche al sistema di raccordo all'interno della foresta di protezione, dal momento che, in molti casi, è identico ai sistemi impiegati all'esterno della foresta di protezione. Il Cantone ritiene che un sostegno della Confederazione basato su sistemi diversi sia oggettivamente ingiustificabile e che comporti oneri amministrativi supplementari. GR è del parere che debba essere prevista un'ulteriore proroga di quattro anni del capoverso 2 della disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016. In questo modo, nel quadro del raccordo all'esterno della foresta di protezione, potrebbe essere presa nuovamente in considerazione l'introduzione di un contributo forfettario per unità di superficie. JU richiama l'attenzione sul fatto che il nuovo modello di sussidi (contributi forfettari per ettaro) comporterà una riduzione dei costi considerati a fronte però di un aumento degli oneri amministrativi.

#### **5.3.4 Valutazione dell'attuazione**

Né i Cantoni né gli altri partecipanti nutrono dubbi in merito all'attuabilità del progetto. In particolare, accolgono espressamente con favore la proroga della disposizione transitoria della modifica del 4 maggio 2011 dell'OPAc, chiedendo in alcuni casi che la modifica venga adottata in modo permanente. La ragione addotta è da ricercare nel fatto che il sistema di indennità previsto al momento a partire dal 2025, basato su prezzi standardizzati, risulterà inopportuno nel lungo periodo, oltre che difficilmente attuabile. Al contrario, ritengono adeguato il sistema attualmente in uso che il progetto si propone di prorogare sino alla fine del 2028, al quale riconoscono la facoltà di tenere adeguatamente conto delle diverse realtà locali.

## 6 Allegato – Elenco dei partecipanti alle consultazioni

Abbreviazione	Partecipante	ORRPChi m	OSiti	Ordinanza mantello
<b>Cantoni</b>				
ZH	Zurigo	x	x	x
BE	Berna	x	x	x
LU	Lucerna	x	x	x
UR	Uri	x	x	x
SZ	Svitto	x	x	x
OW	Obvaldo	x	x	x
NW	Nidvaldo	x	x	x
GL	Glarona	x		
ZG	Zugo	x	x	x
FR	Friburgo	x	x	x
SO	Soletta	x	x	x
BS	Basilea Città	x	x	
BL	Basilea Campagna	x	x	x
SH	Sciaffusa	x	x	x
AR	Appenzello Esterno	x	x	x
AI	Appenzello Interno	x	x	x
SG	San Gallo	x	x	x
GR	Grigioni	x	x	x
AG	Argovia	x	x	x
TG	Turgovia	x	x	x
TI	Ticino	x	x	x
VD	Vaud	x	x	x
VS	Vallese	x	x	x
NE	Neuchâtel	x	x	x
GE	Ginevra	x	x	x
JU	Giura	x	x	x
<b>Conferenze e associazioni intercantonali</b>				
chemsuisse	Servizi cantonali per i prodotti chimici	x		
CCA	Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera	x	x	x
ACCS	Associazione dei chimici cantonali svizzeri	x		
<b>Partiti politici</b>				
i Verti	Partito ecologista svizzero	x		

Abbreviazione	Partecipante	ORRPChim	OSiti	Ordinanza mantello
UDC	Unione Democratica di Centro	x	x	x
PS	Partito socialista svizzero	x	x	x
<b>Associazioni economiche / rappresentanti dell'industria e dell'artigianato</b>				
economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere	x	x	
USC	Unione Svizzera dei Contadini		x	
usam	Unione svizzera delle arti e mestieri	x	x	x
USS	Unione sindacale svizzera	x	x	x
<b>Altre organizzazioni e associazioni</b>				
MpA	Medici per l'ambiente		x	
UPSA	Union professionale svizzera dell'automobile	x		
asr	Riciclaggio materiali costruzione Svizzera		x	
Chemours	Chemours	x		
aeesuisse	Organisation faitière de l'économie des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique	x		
EPEE	European Partnership for Energy and the Environment	x		
ComNBC	Commissione federale per la protezione NBC	x		
APP	Associazione professionale svizzera delle pompe di calore	x		
GastroSuisse	GastroSuisse	x		
ImmoClimat	ImmoClimat Suisse	x		
SPM	Société pour les peuples menacés	x		
Greenpeace	Greenpeace	x		
HEIM	HEIM AG Heizsysteme	x		
Honeywell	Honeywell	x		
INOBAT	Riciclaggio delle pile in Svizzera	x		
Librec	Librec	x		
Meier Tobler	Meier Tobler AG	x		
OGUV	Oberwalliser Gruppe für Umwelt und Verkehr		x	
Panasonic	Panasonic	x		
ProKlima	ProKlima	x		
FFS	Ferrovie Federali Svizzere	x		
svu asep	Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente	x	x	

<b>Abbreviazione</b>	<b>Partecipante</b>	<b>ORRPChi m</b>	<b>OSiti</b>	<b>Ordinanza mantello</b>
ASF	Association Suisse du Froid	x		
SENS	Fondazione SENS	x		
FARS	Fondation Auto Recycling Suisse	x		
routesuisse	routesuisse	x		
suissetec	Associazione svizzera et del Liechtenstein della tecnica della costruzione	x		
Swissmem	Swissmem	x	x	
cemsuisse	Associazione dell'industria svizzera del cemento		x	
VFAS	Associazione Svizzera dei commercianti di veicoli indipendenti	x		
VASSO	Associazione dei detentori dei punti di raccolta automobili della Svizzera e del Principato del Liechtenstein	x		
Auto Schweiz	Vereinigung Schweizer Automobil- Importeure	x		
ATA	Associazione traffico e ambiente	x		
scienceindustri es	Associazione economica per la chimica, la farmaceutica e la biotecnologia	x	x	
WWF	WWF		x	
Industrie de la Terre Cuite	Industrie Suisse de la Terre Cuite		x	
<b>Totale</b>		<b>65</b>	<b>41</b>	<b>29</b>
			<b>72</b>	